





PTM, VALSAT
e Integrazione
prevista



Questo capitolo ha lo scopo di presentare in modo sintetico il percorso, metodologico e procedurale, previsto per integrare PTM, VALSAT e VIncA. A tal fine si richiamano i principali riferimenti normativi che inquadrano questi strumenti di pianificazione e si dà conto di come si sia già iniziato a sviluppare l'integrazione tra di essi, anche considerando gli indirizzi contenuti nella LR 24/2017 e nell'Atto di Coordinamento.

Il Capitolo si articola nei seguenti paragrafi:

- Il PTM, le sue competenze e compiti, oggetti di Valutazione
- La VALSAT e la sua integrazione con il PTM
- La Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e sua integrazione con la VALSAT

1.1 Il PTM le sue competenze e compiti, oggetti di Valutazione

Le competenze e i compiti del PTM sono definiti dalla LR 24/2017, nell'art. 41. Di seguito si riporta il testo dei commi principali, per esteso, anche per trasparenza e chiarezza nei confronti dei partecipanti alla Conferenza preliminare, ma si usa la sottolineatura per evidenziare quelli che si ritiene saranno gli "oggetti" coinvolti dalla valutazione strategica ambientale e territoriale.

1. Nell'esercizio del ruolo istituzionale di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 13 del 2015, la Città metropolitana di Bologna attraverso il PTM definisce, per l'intero territorio di competenza e in coerenza con gli indirizzi del Piano strategico metropolitano (PSM) elaborato ai sensi dell'articolo 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché alla tutela e valorizzazione ambientale dell'area metropolitana.
2.
3. Nella componente strategica del PTM la Città metropolitana di Bologna definisce, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR e con gli obiettivi generali e specifici individuati dal PSM: a) la visione condivisa circa gli scenari generali di riferimento e la vocazione delle varie parti del territorio, in considerazione delle loro caratteristiche fisico morfologiche, degli assetti socio economici ed insediativi, dei valori paesaggistici, ambientali e culturali che le connotano; b) la missione del territorio, da perseguire attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibili delle diverse realtà locali, con l'indicazione delle principali linee di assetto e di utilizzazione del territorio e dei diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo, specificando le funzioni e i servizi pubblici da rafforzare ed integrare; c) le azioni a scala territoriale necessarie per incrementare la resilienza degli insediamenti e del territorio, in rapporto all'attuazione della pianificazione settoriale regionale, tenendo conto delle caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità dei sistemi naturali ed antropici del territorio.
4.
5. Nel rispetto dei dimensionamenti complessivi di superficie territoriale consumabile di cui all'articolo 6, comma 1, compete al PTM l'assegnazione ai Comuni o loro Unioni di quote differenziate della capacità edificatoria ammissibile, secondo criteri di perequazione territoriale, previa verifica della sostenibilità ambientale e territoriale degli

insediamenti. A tale scopo è istituito il fondo perequativo metropolitano, nel quale confluisce una quota, comunque non superiore al 50 per cento, delle risorse che derivano nei Comuni del territorio metropolitano dagli oneri di urbanizzazione secondaria, dal contributo straordinario e dalle monetizzazioni delle aree per dotazioni territoriali. Il PTM regola le modalità di gestione ed erogazione delle risorse del fondo, prevedendo la corresponsione dei suoi proventi a favore dei Comuni cui è riconosciuta una minore capacità edificatoria complessiva, di quelli che subiscono significativi impatti negativi dalla realizzazione di nuove urbanizzazioni nel territorio di altri Comuni e di quelli il cui territorio, soggetto a specifici vincoli paesaggistici e ambientali, fornisce significativi servizi ecosistemici alla comunità metropolitana. Il PTM può inoltre stabilire che una quota dei proventi derivanti dal contributo di costruzione dovuto per gli insediamenti ad alta attrattività di cui al comma 6, lettera d), sia destinata alla realizzazione di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici di rilievo metropolitano o intercomunale, anche al di fuori dei territori comunali interessati dagli insediamenti.

6. In coerenza con le scelte programmatiche di cui ai commi 1, 2 e 3, la componente strutturale del PTM stabilisce, per i Comuni facenti parte del territorio metropolitano, la disciplina delle nuove urbanizzazioni, di cui all'articolo 35, e definisce le funzioni insediative e dei servizi di area vasta, che attengono in particolare ai seguenti sistemi ed elementi: a) le principali infrastrutture strategiche metropolitane nonché i servizi per la mobilità di scala metropolitana; b) le reti, impianti e infrastrutture territoriali relativi ai servizi idrici integrati e agli impianti di produzione e distribuzione energetica; c) le dotazioni territoriali e i servizi pubblici di area vasta di tipo socio assistenziale, dell'istruzione superiore e della sicurezza del territorio; d) gli insediamenti cui la disciplina vigente riconosce rilievo sovracomunale per la forte attrattività di persone e di mezzi e per il significativo impatto sull'ambiente e sul sistema insediativo e della mobilità, quali i poli funzionali, le aree produttive sovracomunali e quelle ecologicamente attrezzate, le grandi strutture di vendita, le multisale cinematografiche di rilievo sovracomunale. Il PTM può prevedere che tali insediamenti si attuino tramite accordi territoriali, e promuovere la progettazione di qualità degli stessi attraverso il ricorso ai concorsi di architettura di cui all'articolo 17; e) le reti ecologiche e le altre infrastrutture verdi extraurbane; f) l'individuazio-

ne dei servizi ecosistemici ed ambientali forniti dai sistemi ambientali presenti nell'ambito territoriale di propria competenza; g) l'individuazione e la rappresentazione della griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio extraurbano e che costituiscono riferimento necessario per i nuovi insediamenti realizzabili al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'articolo 35, commi 3 e 4; h) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni del PTPR, ai sensi dell'articolo 36.

7. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera d), la componente strutturale del PTM individua specifici ambiti del territorio destinati ad assicurare la fattibilità delle opere pubbliche e di interesse pubblico previste dal piano stesso, all'interno dei quali la pianificazione urbanistica non può preve-

dere trasformazioni che risultino incompatibili con la loro realizzazione. Gli strumenti urbanistici e gli atti che prevedono la puntuale localizzazione delle opere individuate dal PTM e l'apposizione del conseguente vincolo preordinato all'esproprio comportano la cessazione dell'efficacia conformativa della zonizzazione stabilita dal piano sovracomunale, senza che ciò costituisca variante al medesimo piano.

In questo quadro di competenze, si collocano i documenti che la Città metropolitana sottopone ai soggetti invitati alla Consultazione preliminare, ossia il Documento di Obiettivi strategici per il PTM di Bologna, il Quadro Conoscitivo Diagnostico ed il presente documento contenente le prime valutazioni ambientali.

1.2 LA VAS nelle Norme Europee, Nazionali e Regionali

Si considerano come riferimento le seguenti normative:

- di livello europeo: Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- di livello nazionale: D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, Parte seconda "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA), l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC), Titolo II - Valutazione Ambientale Strategica;
- La norma regionale è stata abrogata dalla LR

24/2017 (Art. 79 Abrogazioni), fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 29, comma 3, della Legge /la 24/17), in particolare all'Art 29, che specifica che: "2. Allo scopo di assicurare la massima semplificazione degli strumenti di pianificazione e di rendere omogenea l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico emanato ai sensi dell'articolo 49, definisce indirizzi sui contenuti dei piani e sulle politiche generali che li caratterizzano 3. Fino all'emanazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui al comma 2, continuano a trovare applicazione le definizioni uniformi contenute nell'allegato A della legge regionale n. 20 del 2000".

1.3 La VAS/VALSAT nella LR 24/2017

La LR 24/2017 assume e attualizza i riferimenti sopra riportati e con l'articolo 18 definisce in modo preciso lo scopo e i passaggi fondamentali da rispettare per lo sviluppo della VALSAT.

Di seguito se ne riporta il testo, per esteso, anche per trasparenza e chiarezza nei confronti dei partecipanti alla Conferenza preliminare, ma si usa la sottolineatura per evidenziare quelli che si ritiene debbano essere i "passaggi" principali previsti dalla valutazione strategica ambientale e territoriale

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, la Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, i Comuni e le loro

Unioni, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valsat degli stessi, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e della normativa nazionale di recepimento della stessa.

2. A tal fine, in un apposito rapporto ambientale e territoriale denominato "documento di Valsat", costituente parte integrante del piano sin dalla prima fase della sua elaborazione, sono individuate e valutate sinteticamente, con riferimento alle principali scelte pianifi-

- catorie, le ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti sull'ambiente e sul territorio. Nell'individuazione e valutazione delle soluzioni alternative, il documento di Valsat tiene conto delle caratteristiche dell'ambiente e del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 22, delle informazioni ambientali e territoriali acquisite ai sensi dell'articolo 23 e, per gli aspetti strettamente pertinenti, degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dal piano e dalle altre pianificazioni generali e settoriali, in conformità alla strategia regionale di sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 40, comma 8.*
3. *Nel documento di Valsat sono inoltre individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le eventuali misure, idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli, adottate dal piano ai sensi degli articoli 20 e 21, e sono definiti gli indicatori pertinenti indispensabili per il monitoraggio degli effetti attesi sui sistemi ambientali e territoriali, privilegiando quelli che utilizzino dati disponibili.*
 4. *Per favorire la più ampia partecipazione del pubblico e la trasparenza delle scelte operate dal piano, il documento di Valsat deve contenere un elaborato illustrativo, denominato "sintesi non tecnica", nel quale è descritto sinteticamente, in linguaggio non tecnico, il processo di valutazione svolto e gli esiti dello stesso, dando indicazione delle parti del documento di Valsat in cui gli elementi sintetizzati sono più analiticamente sviluppati.*
 5. *L'atto con il quale il piano viene approvato dà conto degli esiti della Valsat, illustra come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indica le misure adottate in merito al monitoraggio, attraverso un apposito elaborato denominato "dichiarazione di sintesi", di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, e comma 7, lettera b).*
 6. *Gli atti con i quali l'autorità competente per la valutazione ambientale si esprime in merito alla Valsat e le indicazioni contenute negli atti di approvazione del piano, di cui al comma 5, sono resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'amministrazione titolare del piano e dell'autorità competente per la valutazione ambientale.*
 7. *La Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, della presente legge, i Comuni e le loro Unioni provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi, e rendono disponibili nel proprio sito web i relativi esiti, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).*
 8. *Con apposito atto di coordinamento tecnico, assunto ai sensi dell'articolo 49, la Giunta regionale individua i contenuti del documento di Valsat e della dichiarazione di sintesi, in conformità per gli aspetti ambientali all'allegato VI del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché detta disposizioni per semplificare e uniformare gli indicatori e le modalità di monitoraggio dei piani.*

Come previsto nel Comma 8, Regione ha messo a punto anche l'Atto di coordinamento, da cui si estraggono o si sintetizzano (di seguito e nei paragrafi successivi) i principali riferimenti ai temi trattati da questo documento.

.....In tale contesto la VALSAT, anziché un processo di verifica degli effetti ambientali e delle condizioni di sostenibilità delle scelte di pianificazione, si presenta quale parte costitutiva del processo che accompagna l'intero percorso di formazione del piano, fornendo nelle diverse fasi la valutazione delle possibili opzioni che si aprono per perseguire, nelle condizioni date, le finalità della pianificazione.

1.4 La VIncA – Valutazione di Incidenza Ambientale

Riferimenti normativi nazionali sulla VIC

L'articolo 6 del D.P.R. 120/2003, che modifica e integra il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", disciplina la valutazione di incidenza (VIC). Tale decreto recepisce la Direttiva 92/43/CEE, la cosiddetta direttiva "Habitat".

Il principio generale di riferimento è contenuto nel comma 1 del citato articolo: *"... nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di im-*

portanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione". Il comma 2 entra nel dettaglio delle prescrizioni e stabilisce che devono essere sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. Nel comma 3, infine, si sottolinea che la procedura deve essere estesa a tutti gli interventi non direttamente necessari alla conservazione delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000 e che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

I Piani devono quindi essere accompagnati da uno

Studio di incidenza, redatto in conformità a quanto previsto dall'allegato G del D.P.R. 357/97, atto a individuare e valutare gli impatti che il proprio piano o intervento potrebbe avere sul sito interessato. Tale Allegato G indica che, all'interno dello Studio di Incidenza, il Piano debba essere descritto con riferimento, in particolare:

- alle tipologie di azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

Nello Studio devono essere descritte le interferenze del Piano sulle componenti abiotiche, biotiche e le connessioni ecologiche e si deve tenere conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER.

La guida metodologica, *"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC"*, redatta da Oxford Brookes University, per conto della Commissione Europea, DG Ambiente, delinea il percorso logico della valutazione d'incidenza. Tale guida è disponibile in una traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dal titolo «Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE».

Il percorso si sviluppa come analisi e valutazione progressiva secondo una successione in quattro fasi principali: la valutazione di screening, la valutazione appropriata, la valutazione delle soluzioni alternative, la valutazione in mancanza di soluzioni alternative. In particolare, le fasi citate sono così dettagliate:

- Valutazione di screening: in questa fase si esaminano i probabili impatti del progetto sul sito Natura 2000 e se ne valuta la significatività. Qualora si identifichi una possibile incidenza significativa si passa alla realizzazione di una valutazione d'incidenza completa;
- Valutazione appropriata: gli impatti del progetto sono considerati in relazione agli obiettivi di conservazione del sito ed alla sua struttura e funzionalità ecologica e l'analisi comprende l'individuazione delle misure di compensazione eventualmente necessarie;
- Valutazione delle soluzioni alternative: questa fase

consiste nell'esaminare le possibilità alternative di raggiungere gli obiettivi del progetto evitando impatti negativi sull'integrità del sito;

- Valutazione in mancanza di soluzioni alternative: in assenza di soluzioni alternative e qualora esistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (salute umana, sicurezza pubblica, ambiente) che impongano la realizzazione del progetto, vengono esaminate le misure necessarie per compensare il danno arrecato all'integrità del sito e quindi per tutelare la coerenza globale della rete Natura 2000.

Le indicazioni sul percorso non sono vincolanti e lo svolgimento di tutte le attività dipende, ovviamente, dal contenuto informativo e valutativo emerso in ciascuna fase.

In merito alla verifica (screening), le note del MATTM sulla procedura, indicano i seguenti passaggi:

- verifica se il Piano è direttamente connesso alla gestione del sito;
- descrizione del Piano, intesa come individuazione di tutti gli elementi suscettibili di determinare una incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito e individuazione degli effetti congiunti di altri Piani, con indicazione degli elementi da considerare (dimensione, entità, superfici occupate, cambiamenti fisici, fabbisogno di risorse, emissioni, rifiuti, trasporti, durata delle fasi di cantiere, periodo di attuazione del Piano, distanza dal sito, impatti cumulativi)
- descrizione delle caratteristiche del sito;
- valutazione della significatività dei possibili effetti (perdita di aree di habitat, frammentazione, perturbazione, cambiamenti negli elementi principali del sito).

Il passaggio alla successiva fase di valutazione appropriata non è richiesto quando si ha la ragionevole certezza che il Piano non avrà incidenza significativa sul sito.

Per quanto attiene alla valutazione appropriata, sempre come indicato in note del MATTM, si tratta di valutare se il Piano possa avere un'incidenza negativa sull'integrità del sito appartenente alla Rete Natura 2000, assumendo, quali riferimenti, gli obiettivi di conservazione, la struttura e la funzionalità del sito. Gli aspetti da considerare sono ricondotti ai seguenti:

- verifica della completezza dei dati raccolti nella prima fase e integrazione eventuale per rispondere alle informazioni richieste,
- determinazione del tipo d'incidenza derivante dall'attuazione del Piano a partire dall'elencazione degli effetti secondo tipologie (diretti o indiretti; a breve o lungo termine; in fase di realizzazione, di esercizio-operatività, di smantellamento; isolati,

- interattivi, cumulativi) e con successiva restituzione mediante metodi di calcolo diretto o indiretto;
- verifica della relazione tra i possibili impatti e gli obiettivi di conservazione ovvero stabilire se si possono determinare incidenze negative sull'integrità del sito, a partire dai fattori ecologici complessivi (habitat), passando poi al disturbo alle popolazioni (distribuzione e densità di specie chiave), e definire la maggiore o minore significatività dell'incidenza, assumendo il principio di precauzione;
- individuazione delle misure di mitigazione per ridurre gli effetti negativi o eliminarli, che possono essere legate ai tempi di realizzazione, al tipo di strumenti e interventi da realizzare, alle zone dove non consentire l'accesso, all'uso di specie vegetali.

In ultimo si ricorda la Comunicazione della Commissione della UE, intitolata "Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)", che fornisce alcuni chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione, all'incidenza significativa, alla "opportuna valutazione", alle misure di mitigazione e a quelle compensative.

La normativa regionale sulla VInCA

La D.G.R. 1191/2007 approva quattro allegati che contengono, in sintesi: gli indirizzi per la predisposizione delle misure di conservazione; le Linee Guida per la presentazione dello Studio di incidenza e la valutazione di piani, progetti e interventi; gli indirizzi procedurali per l'individuazione di nuovi SIC e ZPS; gli indirizzi per lo svolgimento del monitoraggio delle valutazioni effettuate. Per quanto attiene alle Linee Guida, nell'Allegato B, si definisce l'iter procedurale, articolato nei seguenti quattro livelli: fase di pre-valutazione; fase di valutazione di incidenza; fase di analisi delle soluzioni alternative; fase di definizione delle misure di compensazione. Le Linee Guida contengono i criteri per effettuare la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi e in particolare sono definiti i criteri di valutazione della significatività dell'incidenza, le tipologie di effetti, gli indicatori per la valutazione della significatività dell'incidenza nonché i criteri d'impostazione delle soluzioni alternative e infine le tipologie e condizioni di applicazione delle misure di mitigazione e di compensazione.

Il citato Allegato B, nello Schema n. 1, definisce i contenuti dello Studio di incidenza per i piani o i progetti (P/P), che si articola nei seguenti punti:

- dati generali del P/P;
- motivazioni del P/P;
- relazione tecnica descrittiva degli interventi;
- relazione tecnica descrittiva dell'area d'intervento e del sito;

- descrizione delle interferenze tra opera/attività previste e il Sistema ambientale (habitat e specie);
- valutazione della significatività dell'incidenza ambientale del P/P;
- indicazione di eventuali ipotesi progettuali alternative;
- indicazione di eventuali misure di mitigazione;
- indicazione di eventuali misure di compensazione;
- conclusioni;
- allegati tecnici.

In merito ai criteri per la valutazione della significatività dell'incidenza di un piano, progetto o intervento, si riprendono, in sintesi, le indicazioni contenute nella Tabella O di cui al citato Allegato B:

- può comportare un ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di conservazione per i quali è stato individuato il sito;
- può vanificare o ridurre i progressi ottenuti per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione per i quali è stato individuato il sito;
- può eliminare o ridurre i fattori che contribuiscono a mantenere il sito in uno stato soddisfacente di conservazione;
- può interferire con l'equilibrio, la distribuzione e la densità degli habitat e delle specie principali che rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito;
- può provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti e vitali che determinano le funzioni del sito;
- può modificare le dinamiche delle relazioni che determinano la funzionalità e la struttura del sito;
- può interferire con le dinamiche naturali degli ecosistemi naturali o seminaturali;
- può determinare l'interruzione di reti o corridoi ecologici;
- può determinare la riduzione della superficie degli habitat;
- può determinare la riduzione delle popolazioni delle specie animali o vegetali;
- può determinare la riduzione della biodiversità del sito.

Gli indicatori, proposti per la valutazione della significatività dell'incidenza ambientale, sono elencati nella Tabella Q, sempre dell'Allegato B, e corrispondono ai seguenti:

- perdita di superfici di habitat (%);
- frammentazione di habitat;
- perturbazione di habitat e specie;
- riduzione della densità di popolazione animali e vegetali d'interesse comunitario;
- livello di rarità dell'habitat o della specie animale o vegetale interessata;

- riduzione del livello di biodiversità complessiva del sito;
- trasformazione degli elementi naturali;
- modifica della struttura e Perdita di funzionalità del sito.

Le informazioni di base, che saranno utilizzate per lo sviluppo della VInCA, sono contenute nel QCD nei Profili Tematici afferenti agli Ecosistemi.

I siti della Rete Natura 2000 nel territorio della città metropolitana

La Rete Natura 2000 è formata dall'insieme dei territori sottoposti a particolare protezione, distinti

come Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) o, a seguito di ulteriore riconoscimento, come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE, e come Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui alla Direttiva Uccelli 79/409/CEE, ora sostituita dalla Direttiva 2009/147. Si evidenzia che il riconoscimento come ZSC dei SIC presenti in Emilia-Romagna è avvenuto con due Decreti Ministeriali datati 13.3.2019, entrambi pubblicati sulla GU n. 79 del 3.4.2019.

Nel territorio della città metropolitana di Bologna ricadono, interamente o in parte, le ZSC e le ZPS riportate nelle sottostanti tabelle; si segnala anche l'Ente Gestore.

Siti della Rete Natura 2000 nel territorio della città metropolitana di Bologna

Tipo	Codice	Denominazione	Ente gestore
ZSC-ZPS	IT4050001	Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa	EGPB Emilia Orientale e RER
ZSC-ZPS	IT4050002	Corno alle Scale	EGPB Emilia Orientale
ZSC	IT4050003	Monte Sole	EGPB Emilia Orientale e RER
ZSC	IT4050004	Bosco della Frattona	EGPB Romagna
ZSC	IT4050011	Media Valle del Sillaro	RER
ZSC-ZPS	IT4050012	Contrafforte Pliocenico	EGPB Emilia Orientale e RER
ZSC-ZPS	IT4050013	Monte Vigese	RER
ZSC-ZPS	IT4050014	Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano	RER
ZSC	IT4050015	La Martina, Monte Gurlano	RER
ZSC	IT4050016	Abbazia di Monteveglio	EGPB Emilia Orientale
ZSC	IT4050018	Golena San Vitale e Golena del Lippo	Comuni di Bologna, Calderara di Reno, Castel Maggiore e RER
ZSC	IT4050019	La Bora	RER
ZSC	IT4050020	Lagni di Suviana e Brasimone	EGPB Emilia Orientale
ZSC-ZPS	IT4050022	Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella	RER
ZSC-ZPS	IT4050023	Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio	RER
ZSC-ZPS	IT4050024	Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella	Comune di Bentivoglio e RER
ZPS	IT4050025	Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore	Comune di Crevalcore e RER
ZPS	IT4050026	Bacini ex zuccherificio di Argelato e Golena del Fiume Reno	RER
ZSC	IT4050027	Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano	RER
ZSC	IT4050028	Grotte e sorgenti pietrificanti di Labante	RER
ZSC-ZPS	IT4050029	Boschi di san Luca e Destra Reno	RER
ZPS	IT4050030	Cassa di espansione di Dosolo	Comune di Sala Bolognese e RER
ZSC-ZPS	IT4050031	Cassa di espansione del Torrente Samoggia	RER
ZSC-ZPS	IT4050032	Monte dei Cucchi, Pian di Balestra	RER

Siti della Rete Natura 2000 ricadenti in parte nel territorio della città metropolitana di Bologna

Tipo	Codice	Denominazione	Ente gestore
ZSC-ZPS	IT4040009	Menzolino	RER
ZSC-ZPS	IT4040010	Torrazzuolo	Comune di Nonantola
ZSC-ZPS	IT4060001	Valli di Argenta	EGPB delta del po e RER
ZSC	IT4060009	Bosco di Sant'Agostino e Panfilia	Comune di Pieve di Cento e Comune di Galliera e RER
ZPS	IT4060017	Po di primario e Bacini di Traghetto	RER
ZSC-ZPS	IT4070011	Vena del Gesso Romagnola	EGPB Romagna
ZSC	IT4070017	Alto Senio	EGPB Romagna
ZPS	IT4070023	Bacini di Massa Lombarda	RER
ZSC	IT4070025	Calanchi Pliocenici dell'Appennino faentino	EGPB Romagna

In aggiunta, si terrà conto dei seguenti altri siti appartenenti alla Rete Natura 2000, ricadenti in territorio della Regione Toscana, perché una parte del perimetro che delimita gli stessi si attesta lungo il confine con la Città metropolitana di Bologna:

- ZSC – IT513006 M. Spigolino M. Gennaro (EG Regione Toscana);
- ZSC IT5130009 Tre Limente e Reno (EG CC Forestali di Pistoria e Regione Toscana)
- ZSC – IT5140001 Passo della Raticosa (EG Regione Toscana);
- ZSC – IT5150003 Appennino pratese (EG Regione Toscana).

La valutazione sulle possibili incidenze negative indirette sui siti della Rete Natura 2000 prenderà in considerazione anche le Aree di collegamento ecologico di livello regionale (art. 12 L.R. 17.2.2005, n. 6), che fanno parte della Rete Ecologica Regionale (art. 2 L.R. 6/2005), presenti nel territorio oggetto di pianificazione.

I contenuti del documento per la VInCA

Per quanto attiene alla redazione dello Studio di Incidenza (documento di screening o di valutazione appropriata), ai fini dell'impostazione dello stesso si assumono, quali riferimenti generali, quelli normativi

nazionali e regionali, già richiamati in un precedente punto del presente documento.

In termini generali saranno presi in considerazione e descritti i seguenti aspetti, con relativa articolazione della struttura del documento:

- inquadramento normativo e procedurale di VInCA;
- illustrazione dei contenuti del PTM e del contesto ambientale in cui s'inserisce il Piano, con attenzione alle reti ecologiche;
- descrizione sintetica delle ZSC o ZPS, sulla base dei dati ufficiali riportati nelle schede del Formulario standard, con particolare riferimento agli habitat e alle specie d'interesse europeo elencate e alle pressioni e attività di possibile impatto individuate; richiamo alle misure di conservazione generali e sito specifiche e/o agli obiettivi di conservazione e ai fattori con effetto negativo, come individuati nei Piani di gestione dei siti;
- valutazione della relazione tra obiettivi di conservazione e obiettivi del Piano;
- verifica della relazione tra i possibili effetti diretti e/o indiretti delle azioni del Piano e i fattori di pressione e di possibile impatto, questi ultimi come già individuati nei Formulari standard e nei Piani di gestione dei siti;
- verifica della relazione con la rete ecologica; considerazioni conclusive.